Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 30 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1968, n. **917.**

Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e ad interim per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, con particolare riguardo alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, possono essere concessi i contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

I benefici di cui al presente articolo ed al successivo articolo 2 saranno concessi nelle zone che verranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, le cui aziende a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche abbiano subìto perdite nelle produzioni considerate all'articolo 1 del presente decreto in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono essere concessi prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso dello 0,50 per cento per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto.

Detti prestiti saranno corrisposti per l'ammontare riconosciuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale e dell'interesse dello 0,50 per cento sull'intera somma avuta a prestito.

Lo Stato concorre nell'ammortamento dei prestiti, oltre che con il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, con un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a lire 8 per ogni lire 100 di capitale originariamente mutuato.

Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di cui alla citata legge 14 febbraio 1964, n. 38.

A favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 70 per cento della produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno subìto.

Qualora le esigenze di ricostituzione dei capitali di conduzione, accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, siano superiori al predetto limite di lire 500.000, i prestiti agevolati potranno essere concessi per la differenza.

Art. 3.

Ai produttori agricoli, che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del precedente articolo 1, possono essere concessi i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi previsti dalle disposizioni medesime.

I prestiti di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente decreto, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 40 per cento. Il tasso di interesse da applicare sui prestiti alle cooperative è fissato nello 0,50 per cento.

Art. 4.

Alla corresponsione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1 ed al quinto comma dell'articolo 2 del presente decreto si provvede con le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 24, lettera *a*), della legge 21 luglio 1960, n. 739; dall'articolo 1, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38; dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969; dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 e dall'articolo 4 della legge 14 marzo 1968, n. 223.

Alla corresponsione del concorso statale sui prestiti di esercizio di cui all'art. 3 del presente decreto si provvede con le autorizzazioni di spesa indicate all'articolo 36, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971, 1972.

Art. 5.

I prestiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, e delle cooperative, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa con il fondo interbancario di cui al comma precedente.

La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di gestione separata unitamente a quella di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonchè a quella di cui all'articolo 30 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modifiche nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Alla gestione, così unificata, sono devoluti gli apporti finanziari di cui alla lettera *g*) dell'articolo 25 della citata legge n. 1142, alla lettera *h*) dell'articolo 36 della citata legge n. 241, al successivo comma, nonchè quelli derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito previste dal citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

E' autorizzata per l'esercizio 1968 la spesa di lire 500 milioni a titolo di apporto al fondo interbancario di garanzia, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per le operazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

Le autorizzazioni di spesa indicate all'articolo 4 del presente decreto possono essere utilizzate anche per la applicazione delle provvidenze per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

L'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, con le aggiunte di cui all'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, modificato dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, è sostituito dal seguente:

« (Sgravio per eventi naturali). In caso di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo in conseguenza di eventi naturali è accordato, per l'anno in cui si verifica la perdita e su domanda dei singoli possessori danneggiati, o nel loro interesse, da altri soggetti, lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali.

Gli uffici tecnici erariali provvedono, d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, all'accertamento dei danni.

Le domande debbono essere presentate all'ufficio distrettuale delle imposte entro 90 giorni dall'evento dannoso.

Nel caso che l'evento dannoso interessi una pluralità di aziende, gli uffici tecnici erariali provvedono d'ufficio, d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, alla delimitazione delle zone danneggiate, al fine della concessione dello sgravio a favore di tutti i possessori di fondi compresi nelle zone medesime.

Le corografie relative alle zone come sopra delimitate sono vistate dall'intendente di finanza che le trasmette, per l'esecuzione dello sgravio, ai competenti uffici distrettuali delle imposte.

Nei casi previsti dai commi precedenti, in pendenza degli sgravi, l'intendente di finanza dispone la sospensione della riscossione delle imposte e relative sovrimposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario ».

Sono abrogati l'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'art. 4 e l'art. 5, primo comma, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente articolo.

Art. 8.

L'autorizzazione di spesa recata dalla lettera *e*) dell'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle norme di cui all'art. 7 della stessa legge è aumentata di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1968.

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *f*) dell'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione di contributi e concorsi di cui all'art. 8 della stessa legge è aumentata di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1968.

Art. 9.

I benefici previsti dai precedenti articoli si applicano alle aziende che abbiano subito danni per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 5.000 milioni per l'anno 1968, si fa fronte, rispettivamente per lire 3.500 milioni e lire 1.500 milioni mediante riduzione dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1969 si provvede con riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del presente articolo sono considerate passività onerose quelle derivanti da finanziamenti non afferenti a spese sulle quali sia stato concesso il contributo in conto capitale od il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ».

Art. 12.

Alle convenzioni ed agli atti aggiuntivi stipulati e da stipulare tra la pubblica amministrazione e gli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi e per gli effetti del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 e degli articoli 12 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni si applica il disposto dell'art. 5, secondo comma, della legge 8 agosto 1957, n. 777.

Art. 13.

I prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857 possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dall'articolo medesimo, per l'acquisto di concimi e di sementi selezionate cerealicole, orticole e foraggere.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — SEDATI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 113. — DI PRETORIO

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1968, n. 918.

Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvidenze per il potenziamento dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e, ad interim, per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

TITOLO I

Incentivi per l'industria, il commercio e l'artigianato

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1983.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Art. 2.

Per le finalità di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1133, e dall'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342, è conferita all'Istituto mobiliare italiano la somma di lire 7 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Alle operazioni da effettuare con la somma di cui al precedente comma si applicano le norme e le esenzioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, numero 1470, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 342, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470, entro il limite della somma di lire 8 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

A partire dal 1° gennaio 1969 le somme versate annualmente dall'Istituto mobiliare italiano, in relazione ai rientri dei finanziamenti suddetti, affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnate con decreti del Ministro per il tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio nel quale verranno introitate, e saranno utilizzate per ulteriori somministrazioni all'Istituto mobiliare italiano ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma.

Art. 4.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio 1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e fino all'anno finanziario 1978 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 700 milioni.

Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi.

Art. 5.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 4.500 milioni nell'esercizio 1968 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1969, 1970 e 1971.

Art. 6.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 4.500 milioni.

La somma di lire 4.500 milioni verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.

All'onere di lire 24.200 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

Agevolazioni tributarie

Art. 8.

Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, e dell'imposta sulle società per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi successivi, è detraibile il cinquanta per cento della eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun esercizio nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni e ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati agli stessi titoli nei cinque esercizi anteriori alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Per i soggetti che hanno iniziato la loro attività da meno di cinque esercizi e che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto l'attività almeno per un esercizio, l'eccedenza, agli effetti previsti dall'articolo precedente, si determina in confronto alla media dello ammontare degli investimenti effettuati negli esercizi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto o all'ammontare degli investimenti effettuati nell'unico esercizio.

Art. 10.

Per i soggetti che inizino l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto o che all'entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora compiuto un esercizio di attività, la detrazione avrà luogo nella misura del quindici per cento degli investimenti nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti che hanno luogo nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi.

Art. 11.

Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle società partecipanti.

Nei casi di concentrazione, gli investimenti effettuati dalla società apportante, relativamente al complesso aziendale conferito, si considerano tra gli investimenti della società che ha ricevuto l'apporto.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche ai soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, a condizione che si proceda alla tassazione in base al bilancio per gli anni per i quali si chiede la detrazione e che i soggetti interessati abbiano redatto e depositato l'inventario ai sensi dell'art. 2217 del codice civile, oltre che per l'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per i cinque anni anteriori nell'ipotesi di cui all'art. 8 e per il minor numero di anni decorsi dall'inizio della attività nell'ipotesi di cui all'art. 9.

Art. 13.

La detrazione prevista dagli articoli precedenti del presente titolo opera anche nella determinazione della perdita ai fini dell'applicazione dell'art. 112 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 14.

Gli aumenti non gratuiti del capitale sociale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, deliberati e versati entro quattro anni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, non concorrono, per l'esercizio in corso alla data della sottoscrizione e per i dieci esercizi successivi, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società, fermo rimanendo che anche sul loro ammontare si commisura il sei per cento del reddito non soggetto all'imposta sulle società.

Per le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto l'agevolazione di cui al precedente comma ha effetto anche per il capitale sottoscritto in sede di costituzione sempre che i conferimenti siano fatti nel termine di quattro anni dalla data stessa.

Art. 15.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, e l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, sono sostituiti dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

a) per ogni kwh di energia elettrica impiegata per uso di illuminazione: lire 4,00;

b) per ogni kwh di energia elettrica impiegata in applicazioni elettriche diverse dalla illuminazione:

1) nelle abitazioni: lire 0,50;

2) in ogni altro locale e luogo diversi dalle abitazioni:

lire 0,50 fino a 6.000 kwh di consumo nel mese;

lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da 6001 a 200.000 kwh;

lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 kwh.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata alle aliquote di cui al n. 2) l'energia elettrica impiegata:

a) per l'alimentazione degli apparecchi elettro-medicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e clichès e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;

b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;

c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;

d) per la carica di accumulatori portatili;

e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento ovvero in celle per allevamenti artificiali, purchè dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

f) per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;

g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

h) per le riprese televisive.

Art. 16.

Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo saranno applicate a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, valutato in lire 68.000 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno

Art. 18.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1973, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano più di trentacinque dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 12 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti impiegati nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

I datori di lavoro deducono l'importo dello sgravio dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ai fini dello sgravio contributivo di cui al primo comma, si considera il numero dei dipendenti in attività al termine del periodo di paga cui si riferiscono i contributi dovuti.

Art. 19.

L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 415.000 milioni, da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:

lire 15.000 milioni per l'anno 1968
lire 60.000 milioni per l'anno 1969
lire 70.000 milioni per l'anno 1970
lire 80.000 milioni per l'anno 1971
lire 90.000 milioni per l'anno 1972
lire 100.000 milioni per l'anno 1973.

Ai fini del conguaglio, da effettuarsi al termine del periodo considerato, sulla base dei rendiconti regolarmente approvati, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria terrà apposita evidenza contabile dell'ammontare degli sgravi concessi.

Art. 20.

Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 415.000 milioni ripartito come segue:

lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1968
lire 60.000 milioni per l'anno finanziario 1969
lire 70.000 milioni per l'anno finanziario 1970
lire 80.000 milioni per l'anno finanziario 1971
lire 90.000 milioni per l'anno finanziario 1972
lire 100.000 milioni per l'anno finanziario 1973.

Le quote non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

I certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonchè dagli interessi sugii stessi relativi agli anni 1968 e 1969, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro. La medesima disposizione si applica anche per le estrazioni a sorte dei certificati di credito di cui alle leggi 23 agosto 1962, n. 1335 e 13 dicembre 1964, n. 1403, e ai decreti-legge 17 marzo 1967, n. 80 e 2 ottobre 1967, n. 867.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni dal 1968 al 1973, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO — FERRARI
AGGRADI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 112. — DI PRETORIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. **919**.

Trasformazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia in « Università degli studi di Venezia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 360;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia assume la denominazione di « Università degli studi » e comprende le seguenti facoltà:

di economia e commercio
di lingue e letterature straniere.

Art. 2.

In conformità della mutata denominazione si intende modificato lo statuto del predetto ateneo nel senso che la parola « Università » sostituisce ove occorre la parola « Istituto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 92. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968, n. **920**.

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad accettare un legato.

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Croce rossa italiana viene autorizzata ad accettare un legato di L. 1.000.000, disposto dalla signorina Grecchi Ada Irma con testamento olografo pubblicato per atto notaio Antonio Stame di Bologna il 7 febbraio 1967, repertorio 67659.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 71. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **921**.

Erezione in ente morale della fondazione « Eugenio Da Bove », con sede in Milano.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Eugenio Da Bove », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 81. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Vista la designazione del Presidente del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

A decorrere dal 3 giugno 1968, il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Breglia è nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base al punto *c)* dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del prof. Carlo Bozzi, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1968

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1968
Registro n. 52 Trasporti, foglio n. 242

(8174)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1968.

Determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 87 - Determinazione delle dosi e concentrazioni massime ammissibili - del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, recante norme per la sicurezza degli impianti nucleari e per la protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957, concernente la ratifica del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
Viste le direttive di base che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, adottate dalla Comunità europea dell'energia atomica;
Viste, inoltre, le norme tecniche contenute nel manuale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi, nonchè i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammis-

sibili nonchè dei relativi criteri di computo, conformemente alle esigenze della protezione dei lavoratori e secondo le indicazioni contenute nelle norme fondamentali della Comunità europea dell'energia atomica;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio internazionale di coordinamento e consultazione;

Sentita la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica;

Decreta:

Capo I

GENERALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1.

Ai fini della protezione sanitaria dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori professionalmente esposti, non professionalmente esposti, dei lavoratori autonomi e dei dipendenti da terzi incaricati di particolari compiti nell'ambito aziendale, sono fissate, con il presente decreto, le dosi e le concentrazioni massime ammissibili, nonchè i relativi criteri di computo.

Art. 2.

Per irradiazione globale si intende quella relativa all'intero organismo, o, comunque, alle gonadi ovvero agli organi ematopoietici. Essa può essere globale-interna, globale-esterna e globale-totale; è globale-totale ove si consideri la somma dell'irradiazione interna e di quella esterna.

Art. 3.

Per irradiazione parziale si intende quella riguardante organi o parti del corpo, esclusi le gonadi e gli organi ematopoietici. Essa può essere parziale-interna, parziale-esterna o parziale-totale; è parziale-totale ove si consideri la somma dell'irradiazione interna e di quella esterna.

Capo II

DOSI E CONCETRAZIONI MASSIME AMMISSIBILI PER I LAVORATORI PROFESSIONALMENTE ESPOSTI

Art. 4.

Dose massima ammissibile per irradiazione globale-totale

La dose massima ammissibile per irradiazione globale-totale è stabilita sulla base di una dose media di 5 rem all'anno ed è computata in funzione dell'età; essa si deduce dallo sviluppo della formula $D = 5\ (N\text{-}18)$, nella quale « D » rappresenta la dose massima ammissibile espressa in rem ed « N » l'età del lavoratore espressa in anni. La dose considerata è quella che viene effettivamente ricevuta al livello delle gonadi o degli organi ematopoietici.

La dose accumulata per irradiazione globale-totale durante un periodo comprendente 13 settimane consecutive non deve superare i 3 rem. L'assorbimento in una sola volta di una dose di 3 rem è ammessa solo in casi di stretta necessità.

Art. 5.

Dosi massime ammissibili per irradiazione globale-totale di lavoratori esposti per la prima volta in età superiore ai 18 anni.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 4 sui limiti massimi di dose in funzione dell'età, i lavoratori addetti per la prima volta, in età superiore ai 18 anni, ad attività comportanti esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti, non possono accumulare, per irradiazione globale-totale, una dose superiore a 3 rem durante un periodo di 13 settimane consecutive e superiore a 12 rem durante un anno.

Art. 6.

Dosi massime ammissibili per irradiazione globale-totale di lavoratori con precedenti esposizioni professionali.

Per i lavoratori che abbiano già svolto attività comportanti esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti, può essere ammessa, per irradiazione globale-totale, una accumulazione di dosi al ritmo di 3 rem in 13 settimane fino al raggiungimento della dose massima ammissibile computata in base alla formula indicata all'art. 4, semprecchè la dose precedentemente accumulata sia nota con certezza e risulti inferiore alla dose ricavabile dalla formula medesima. Qualora invece la dose precedentemente accumulata non sia nota con certezza, si deve presumere che sia stata raggiunta la dose massima ammissibile ricavabile dalla formula. Analoga presunzione deve essere fatta allorquando la dose precedentemente accumulata, pur essendo nota con certezza, sia superiore alla dose risultante dalla formula, per il fatto di essere stati osservati, in passato, criteri protettivi diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.

Art. 7.

Dose media per intervallo di tempo

La dose media per intervallo di tempo, da osservarsi ai fini dell'applicazione dell'art. 67, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativa ai dispositivi di protezione, è quella che può essere effettivamente ricevuta per irradiazione globale-totale. Essa è stabilita in 0,1 rem per settimana.

Art. 8.

Dose massima ammissibile per irradiazione parziale-totale

La dose massima ammissibile per una irradiazione parziale-totale che non comporti per le gonadi o per gli organi ematopoietici l'assorbimento di dosi superiori ai limiti fissati dall'art. 4, è stabilita come segue: *a*) 15 rem in 13 settimane e 60 rem in un anno, per irradiazione delle estremità (mani, avambracci, piedi, caviglie); *b*) 8 rem in 13 settimane e 30 rem in un anno, per irradiazione della pelle o del tessuto osseo; *c*) 4 rem in 13 settimane e 15 rem in un anno, per irradiazione di altri organi, considerati separatamente, e dei cristallini.

Art. 9.

Concentrazioni massime ammissibili

Le concentrazioni massime ammissibili di ciascun nuclide radioattivo sono stabilite nei valori riportati nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, di cui all'allegato al presente decreto, per l'ipotesi di una esposizione continua di 168 ore la settimana.

La tabella *A* riporta le concentrazioni nell'acqua potabile e nell'aria inalata relative a nuclidi identificati; la tabella *B*, le concentrazioni nell'acqua potabile e nell'aria inalata da osservarsi per i nuclidi radioattivi identificati, non compresi nella tabella *A*; la tabella *C*, le concentrazioni nell'acqua potabile e nell'aria inalata da assumersi per il caso di miscele note di nuclidi radioattivi identificati; la tabella *D*, le concentrazioni nell'acqua potabile da assumersi per il caso di miscele di nuclidi radioattivi non identificati; la tabella *E*, le concentrazioni nell'aria inalata da assumersi per il caso di miscele di nuclidi radioattivi non identificati.

Art. 10.

Criteri di computo e limitazioni conseguenti ad irradiazione esterna eccezionale non concordata

I criteri di computo delle dosi nella eventualità di irradiazione esterna eccezionale non concordata, globale o parziale, sono stabiliti come appresso:

a) nel caso di una irradiazione globale-esterna, con assunzione di dose non superiore a 25 rem, che determini il superamento della dose accumulata di cui al secondo comma dell'art. 4, ma non della dose massima ammissibile calcolata con la formula indicata all'articolo medesimo, le successive esposizioni devono essere ridotte ad una dose massima di 1,5 rem al trimestre fino a quando risulti compensata l'eccedenza della dose accumulata rispetto ai valori considerati nell'articolo medesimo;

b) nel caso di una irradiazione globale-esterna, con assunzione di dose non superiore a 25 rem, che determini il superamento sia della dose accumulata di cui al secondo comma dell'art. 4 che della dose massima ammissibile calcolata con la formula di cui all'articolo medesimo, le successive esposizioni devono essere ridotte ad una dose massima di 2,5 rem in un anno fino a che la dose accumulata sia nuovamente conforme alla formula predetta;

c) nel caso di una irradiazione parziale-esterna, con assunzione di dose non superiore a 120 rem per le estremità, 60 rem per la pelle e 30 rem per i cristallini, che determini il superamento delle dosi massime ammissibili di cui all'art. 8, le successive esposizioni della parte interessata devono essere ridotte alla metà delle dosi stabilite dall'articolo medesimo, fino a quando non si consegua la compensazione dell'aliquota di dose eccedente.

Art. 11.

Limitazioni conseguenti ad irradiazione interna eccezionale non concordata

I lavoratori che abbiano subito una irradiazione interna eccezionale non concordata che comporti introduzione di nuclidi radioattivi in quantità (espressa in microcurie) inferiore a quella ottenuta moltiplicando per 15.10^9 i valori delle concentrazioni massime ammissibili per l'aria inalata riportati nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *E*, di cui all'allegato al presente decreto, possono successivamente essere esposti, al massimo, a concentrazioni comunque non superiori alla metà di quelle di cui alle citate tabelle; ciò per tutto il tempo necessario a compensare l'eccedenza dei nuclidi introdotti nel corso della irradiazione eccezionale rispetto alla contaminazione massima ammissibile, che è quella derivante dall'esposizione alle concentrazioni massime ammissibili.

Art. 12.

Dosi massime ammissibili per irradiazione eccezionale concordata globale-esterna

La dose massima ammissibile per irradiazione eccezionale concordata globale-esterna, somministrabile in una sola volta o in più aliquote, è stabilita in 12 rem. Qualora la dose accumulata a seguito di una tale irradiazione sia inferiore alla dose massima ammissibile calcolata in base alla formula di cui all'art. 4 e la dose trimestrale superi i 3 rem, le successive esposizioni devono essere ridotte ad una dose massima di 1,5 rem al trimestre, fino a quando risulti compensata l'eccedenza della dose accumulata rispetto ai valori di cui al secondo comma dell'art. 4. Se invece la dose accumulata è superiore alla dose massima ammissibile calcolata in base alla formula di cui all'art. 4, le successive esposizioni devono essere ridotte ad una dose massima di 2,5 rem per anno, fino a quando la dose accumulata rientri nei valori stabiliti dalla formula predetta.

Art. 13.

Dosi massime ammissibili per irradiazione eccezionale concordata parziale-esterna

Le dosi massime ammissibili per irradiazione eccezionale concordata parziale-esterna sono stabilite in: *a*) 60 rem per le estremità (mani, avambracci, piedi, caviglie); *b*) 30 rem per la pelle, esclusa quella delle estremità per le quali vale il valore indicato al precedente alinea *a*); c) 15 rem per i cristallini. Le dosi così ricevute vanno sommate alle dosi accumulate durante l'anno in corso. Le successive esposizioni della parte interessata devono essere ridotte alla metà delle dosi stabilite dall'art. 8, fino a quando si sia compensata l'aliquota di dose eccedente i limiti stabiliti in tale articolo.

Art. 14.

Limitazione della irradiazione interna eccezionale concordata

I lavoratori non possono subire una irradiazione interna eccezionale concordata se non in casi di particolare necessità e qualora essa non sia altrimenti evitabile. Comunque la quantità (in microcurie) di nuclidi radioattivi introducibili nell'organismo, in una sola volta, o in più aliquote, non deve superare quella ottenuta moltiplicando per $7{,}5.10^9$ i valori delle concentrazioni massime ammissibili per l'aria inalata riportati nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *E*, di cui all'allegato al presente decreto.

I lavoratori che abbiano subito la irradiazione interna di cui sopra possono successivamente essere esposti, al massimo, a concentrazioni comunque non superiori alla metà di quello di cui alle citate tabelle; ciò per tutto il tempo necessario a compensare l'eccedenza di nuclidi introdotti nel corso della irradiazione eccezionale rispetto alla contaminazione massima ammissibile che è quella derivante dall'esposizione alle concentrazioni massime ammissibili.

CAPO III

DOSI E CONCENTRAZIONI MASSIME AMMISSIBILI PER I LAVORATORI NON PROFESSIONALMENTE ESPOSTI, I LAVORATORI AUTONOMI E I DIPENDENTI DA TERZI INCARICATI DI PARTICOLARI COMPITI NELL'AMBITO AZIENDALE

Art. 15.

Dose massima ammissibile per irradiazione globale-totale di lavoratori non professionalmente esposti

La dose massima ammissibile per irradiazione globale-totale nei riguardi dei lavoratori che rientrano tra i soggetti di cui alla lettera *h*), gruppo 1, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è stabilita in 1,5 rem per anno. La dose considerata è quella che viene effettivamente ricevuta al livello delle gonadi o degli organi ematopoietici.

Art. 16.

Dosi massime ammissibili per irradiazione globale-totale di lavoratori compresi in particolari categorie

La dose massima ammissibile per irradiazione globale-totale nei riguardi dei lavoratori specificati nell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così stabilita: *a*) 1,5 rem in un anno e 0,4 rem in 13 settimane per i lavoratori autonomi; *b*) 1,5 rem in un anno per i lavoratori dipendenti da terzi incaricati di particolari compiti nell'ambito aziendale. La dose da considerare è quella che viene effettivamente ricevuta al livello delle gonadi o degli organi ematopoietici.

Art. 17.

Dosi massime ammissibili per irradiazione parziale-totale di lavoratori non professionalmente esposti e di lavoratori compresi in particolari categorie.

Le dosi massime ammissibili per irradiazione parziale-totale dell'organismo che non comporti per le gonadi e gli organi ematopoietici l'assorbimento di una dose superiore al limite indicato nell'art. 15 per i lavoratori non professionalmente esposti e per quelli indicati nell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono stabilite come segue: *a*) 4,5 rem in 13 settimane e 18 rem in un anno, per irradiazione delle estremità (mani, braccia, piedi, caviglie); *b*) 2,4 rem in 13 settimane e 9 rem in un anno, per irradiazione della pelle e del tessuto osseo; *c*) 1,2 rem in 13 settimane e 4,5 rem in un anno, per irradiazione degli altri organi, considerati separatamente, e dei cristallini.

Art. 18.

Concentrazioni massime ammissibili

Le concentrazioni massime ammissibili di nuclidi radioattivi, nell'acqua potabile e nell'aria inalata, per i lavoratori non professionalmente esposti, nonchè per i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti da terzi incaricati di particolari compiti nell'ambito aziendale, sono quelle stabilite dall'art. 9. Devono peraltro adottarsi condizioni lavorative tali che non permettano il superamento delle dosi massime ammissibili fissate dal presente decreto per i lavoratori medesimi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19.

Ricorrenza dell'obbligo della sorveglianza medica eccezionale nei casi di irradiazione esterna

L'obbligo della sorveglianza medica eccezionale, oltre quanto stabilito dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, per le contaminazioni accidentali, sorge per un valore di irradiazione eccezionale non concordata globale-esterna superiore a 25 rem e per un valore di irradiazione eccezionale non concordata parziale-esterna superiore a 120 rem per le estremità o a 60 rem per la pelle o a 30 rem per i cristallini.

L'obbligo della sorveglianza medica eccezionale sussiste comunque per le irradiazioni interne eccezionali di cui rispettivamente agli articoli 11 e 14 del presente decreto.

Art. 20.

Coefficienti di efficacia biologica relativa

I coefficienti di efficacia biologica relativa per i vari tipi di radiazione sono stabiliti nei valori riportati nella tabella *F* di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 21.

E' approvato e vistato nel testo annesso l'allegato al presente decreto contenente le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Allegato al decreto ministeriale del 6 giugno 1968 concernente la determinazione delle dosi e concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

I. — *Avvertenze generali.*

a) Le cifre riportate nelle seguenti tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, ed *E*, riguardano l'irradiazione continua calcolata in ragione di 168 ore alla settimana di persone esposte per ragioni professionali in una zona controllata. Tali valori vengono moltiplicati per un fattore 3 per una attività settimanale di 40-48 ore.

Per i lavoratori non professionalmente esposti, nonchè per i lavoratori autonomi e per quelli dipendenti da terzi incaricati di particolari compiti nell'ambito aziendale, dovrà essere limitata la permanenza nelle aree con determinate concentrazioni di radioattività affinchè non siano superate le dosi massime ammissibili fissate per detti lavoratori.

All'infuori di una zona controllata valori delle CMA vengono fissati ad un decimo dei valori delle presenti tabelle.

b) La tabella *A* contiene i valori distinti che tengono conto del carattere solubile o del carattere insolubile della forma chimica nella quale si presenta il nuclide radioattivo; tale carattere viene valutato in funzione di criteri biologici. Quando non viene fornita la prova del carattere di solubilità o di insolubilità della forma chimica o delle conseguenze che ne derivano per l'assorbimento da parte dell'organismo umano, verrà preso in considerazione il valore più debole.

c) Le concentrazioni vengono espresse in microcurie per ml. I valori corrispondono agli organi critici per i quali la CMA è più grave.

II — *Concentrazione massima ammissibile (CMA) (come media in 13 settimane consecutive) di un nuclide radioattivo identificato, nell'acqua potabile e nell'aria inalata, per una irradiazione continua di lavoratori professionalmente esposti.*

TABELLA *A*

ELEMENTO (numero atomico) (1)	NUCLIDE radioattivo (2)	FORMA (3)	CMA acqua (4)	CMA aria (5)
Afnio	^{181}Hf	sol.	$7\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-8}$
(72)		insol.	$7\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-8}$
Americio	^{241}Am	sol.	$4\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-12}$
(95)		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-11}$
	^{242}Am	sol.	$4\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-12}$
		insol.	$9\cdot10^{-4}$	$9\cdot10^{-11}$
	^{242}Am	sol.	10^{-3}	10^{-6}
		insol.	10^{-3}	$2\cdot10^{-8}$
	^{243}Am	sol.	$4\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-12}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-11}$
	^{244}Am	sol.	0,05	10^{-6}
		insol	0,05	$8\cdot10^{-6}$
Antimonio	^{122}Sb	sol.	$3\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-8}$
(51)		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$5\cdot10^{-8}$
	^{124}Sb	sol.	$2\cdot10^{-4}$	$5\cdot10^{-8}$
		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$7\cdot10^{-9}$
	^{125}Sb	sol.	$1\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-7}$
		insol.	$1\cdot10^{-3}$	$9\cdot10^{-9}$
Argento	^{105}Ag	sol.	$1\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-7}$
(47)		insol.	$1\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-8}$
	^{110m}Ag	sol.	$3\cdot10^{-4}$	$7\cdot10^{-8}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-9}$
	^{111}Ag	sol.	$4\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$8\cdot10^{-8}$
Argon	^{37}A	—	/	$1\cdot10^{-3}$
(18)	^{41}A	—	/	$4\cdot10^{-7}$
Arsenico	^{73}As	sol.	$5\cdot10^{-3}$	$7\cdot10^{-7}$
(33)		insol.	$5\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-7}$
	^{74}As	sol.	$5\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
		insol.	$5\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-8}$
Arsenico (*segue*)	^{76}As	sol.	$2\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-8}$
(33)		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-8}$
	^{77}As	sol.	$8\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-7}$
		insol.	$8\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
Astato	^{211}At	sol.	$1\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-9}$
(85)		insol.	$7\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-8}$
Attinio	^{227}Ac	sol.	$2\cdot10^{-5}$	$8\cdot10^{-13}$
(89)		insol.	$3\cdot10^{-3}$	$9\cdot10^{-12}$
	^{228}Ac	sol.	$9\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-8}$
		insol.	$9\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-9}$
Bario	^{131}Ba	sol.	$2\cdot10^{-3}$	$4\cdot10^{-7}$
(56)		insol.	$2\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-7}$
	^{140}Ba	sol.	$3\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-8}$
		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-8}$
Berchelio	^{249}Bk	sol.	$6\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-10}$
(97)		insol.	$6\cdot10^{-3}$	$4\cdot10^{-8}$
	^{250}Bk	sol.	$2\cdot10^{-3}$	$5\cdot10^{-8}$
		insol.	$2\cdot10^{-3}$	$4\cdot10^{-7}$
Berillio	^{7}Be	sol.	$2\cdot10^{-2}$	$2\cdot10^{-6}$
(4)		insol.	$2\cdot10^{-2}$	$4\cdot10^{-7}$
Bismuto	^{206}Bi	sol.	$4\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-8}$
(83)		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$5\cdot10^{-8}$
	^{217}Bi	sol.	$6\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-8}$
		insol.	$6\cdot10^{-4}$	$5\cdot10^{-9}$
	^{210}Bi	sol.	$4\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-9}$
		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-9}$
	^{212}Bi	sol.	$4\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-8}$
		insol.	$4\cdot10^{-3}$	$7\cdot10^{-8}$
Bromo	^{82}Br	sol.	$3\cdot10^{-3}$	$4\cdot10^{-7}$
(35)		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-8}$
Cadmio	^{109}Cd	sol.	$2\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-8}$
(48)		insol.	$2\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-8}$
	^{115m}Cd	sol.	$3\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-8}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-8}$
	^{115}Cd	sol.	$3\cdot10^{-4}$	$8\cdot10^{-8}$
		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-8}$
Calcio	^{45}Ca	sol.	$9\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-8}$
(20)		insol.	$2\cdot10^{-3}$	$4\cdot10^{-8}$
	^{47}Ca	sol.	$5\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-8}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-8}$
Californio	^{249}Cf	sol.	$4\cdot10^{-5}$	$5\cdot10^{-13}$
(98)		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-11}$
	^{250}Cf	sol.	$1\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-12}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-11}$
	^{251}Cf	sol.	$4\cdot10^{-5}$	$6\cdot10^{-13}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-11}$
	^{252}Cf	sol.	$7\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-12}$
		insol.	$7\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-11}$
	^{253}Cf	sol.	10^{-3}	$3\cdot10^{-10}$
		insol.	10^{-3}	$3\cdot10^{-10}$
	^{254}Cf	sol.	10^{-6}	$2\cdot10^{-12}$
		insol.	10^{-6}	$2\cdot10^{-12}$
Carbonio	$^{14}C(CO_2)$	sol.	$8\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-6}$
(6)				
Cerio	^{141}Ce	sol.	$9\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-7}$
(58)		insol.	$9\cdot10^{-4}$	$5\cdot10^{-8}$
	^{143}Ce	sol.	$4\cdot10^{-4}$	$9\cdot10^{-8}$
		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$7\cdot10^{-8}$
	^{144}Ce	sol.	$1\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-9}$
		insol.	$1\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-9}$

ELEMENTO (numero atomico) (1)	NUCLIDE radioattivo (2)	FORMA (3)	CMA acqua (4)	CMA aria (5)
Cesio (55)	^{131}Cs	sol.	$2\cdot10^{-2}$	$4\cdot10^{-6}$
		insol.	$9\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-6}$
	^{131m}Cs	sol.	$6\cdot10^{-2}$	$1\cdot10^{-5}$
		insol.	$1\cdot10^{-2}$	$2\cdot10^{-6}$
	^{134}Cs	sol.	$9\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-8}$
		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-9}$
	^{135}Cs	sol.	$1\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-7}$
		insol.	$2\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-8}$
	^{136}Cs	sol.	$9\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
		insol.	$6\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-8}$
	^{137}Cs	sol.	$2\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-8}$
		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$5\cdot10^{-9}$
Cloro (17)	^{36}Cl	sol.	$8\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
		insol.	$6\cdot10^{-4}$	$8\cdot10^{-9}$
	^{38}Cl	sol.	$4\cdot10^{-3}$	$9\cdot10^{-7}$
		insol.	$4\cdot10^{-3}$	$7\cdot10^{-7}$
Cobalto (27)	^{57}Co	sol.	$5\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-6}$
		insol.	$4\cdot10^{-3}$	$6\cdot10^{-8}$
	^{58m}Co	sol.	$3\cdot10^{-2}$	$6\cdot10^{-6}$
		insol.	$2\cdot10^{-2}$	$3\cdot10^{-6}$
	^{58}Co	sol.	$1\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-7}$
		insol.	$9\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-8}$
	^{60}Co	sol.	$5\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-9}$
Colombio (v. Niobio)	—	—	—	—
Cripton (36)	^{85m}Kr	—	/	$1\cdot10^{-6}$
	^{85}Kr	—	/	$3\cdot10^{-6}$
	^{87}Kr	—	/	$2\cdot10^{-7}$
Cromo (24)	^{51}Cr	sol.	$2\cdot10^{-2}$	$4\cdot10^{-6}$
		insol.	$2\cdot10^{-2}$	$8\cdot10^{-7}$
Curio (96)	^{242}Cm	sol.	$2\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-11}$
		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-11}$
	^{243}Cm	sol.	$5\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-12}$
		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-11}$
	^{244}Cm	sol.	$7\cdot10^{-5}$	$3\cdot10^{-12}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-11}$
	^{245}Cm	sol.	$4\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-12}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-11}$
	^{246}Cm	sol.	$4\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-12}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-11}$
	^{247}Cm	sol.	$4\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-12}$
		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-11}$
	^{248}Cm	sol.	$4\cdot10^{-6}$	$2\cdot10^{-13}$
		insol.	10^{-5}	$4\cdot10^{-12}$
	^{249}Cm	sol.	0,02	$4\cdot10^{-6}$
		insol.	0,02	$4\cdot10^{-6}$
Disprosio (66)	^{165}Dy	sol.	$4\cdot10^{-3}$	$9\cdot10^{-7}$
		insol.	$4\cdot10^{-3}$	$7\cdot10^{-7}$
	^{166}Dy	sol.	$4\cdot10^{-4}$	$8\cdot10^{-8}$
		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$7\cdot10^{-8}$
Einstenio (99)	^{253}Es	sol.	$2\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-10}$
		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-10}$
	^{254m}Es	sol.	$2\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-9}$
		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-9}$
	^{254}Es	sol.	10^{-4}	$6\cdot10^{-12}$
		insol.	10^{-4}	$4\cdot10^{-11}$
	^{255}Es	sol.	$3\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-10}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	10^{-10}
Erbio (68)	^{169}Er	sol.	$9\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-7}$
		insol.	$9\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
	^{171}Er	sol.	$1\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-7}$
		insol.	$1\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-7}$
Europio (63)	^{152}Eu (9,2 ore)	sol.	$6\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
		insol.	$6\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
	^{152}Eu (13 anni)	sol.	$8\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-9}$
		insol.	$8\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-9}$
	^{154}Eu	sol.	$2\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-9}$
		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-9}$
	^{155}Eu	sol.	$2\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-8}$
		insol.	$2\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-8}$
Fermio (100)	^{254}Fm	sol.	10^{-3}	$2\cdot10^{-8}$
		insol.	10^{-3}	$2\cdot10^{-8}$
	^{255}Fm	sol.	$3\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-9}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-9}$
	^{256}Fm	sol.	$9\cdot10^{-6}$	10^{-9}
		insol.	$9\cdot10^{-6}$	$6\cdot10^{-10}$
Ferro (26)	^{55}Fe	sol.	$8\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-7}$
		insol.	$2\cdot10^{-2}$	$3\cdot10^{-7}$
	^{59}Fe	sol.	$6\cdot10^{-4}$	$5\cdot10^{-8}$
		insol.	$5\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-8}$
Fluoro (9)	^{18}F	sol.	$8\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-6}$
		insol.	$5\cdot10^{-3}$	$9\cdot10^{-7}$
Fosforo (15)	^{32}P	sol.	$2\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-9}$
		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$3\cdot10^{-8}$
Gadolinio (64)	^{153}Gd	sol	$2\cdot10^{-3}$	$8\cdot10^{-8}$
		insol.	$2\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-8}$
	^{159}Gd	sol.	$8\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-7}$
		insol.	$8\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
Gallio (31)	^{72}Ga	sol.	$4\cdot10^{-4}$	$8\cdot10^{-8}$
		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$6\cdot10^{-8}$
Germanio (32)	^{71}Ge	sol.	$2\cdot10^{-2}$	$4\cdot10^{-6}$
		insol.	$2\cdot10^{-2}$	$2\cdot10^{-6}$
Glucinio (vedi Berillio)	—	—	—	—
Idrogeno (1)	^{3}H HTO $^{3}H_2O$	sol.	$3\cdot10^{-2}$	$2\cdot10^{-6}$
Indio (49)	^{113m}In	sol.	$1\cdot10^{-2}$	$3\cdot10^{-6}$
		insol.	$1\cdot10^{-2}$	$2\cdot10^{-6}$
	^{114m}In	sol.	$2\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-8}$
		insol.	$2\cdot10^{-4}$	$7\cdot10^{-9}$
	^{115m}In	sol.	$4\cdot10^{-3}$	$8\cdot10^{-7}$
		insol.	$4\cdot10^{-3}$	$6\cdot10^{-7}$
	^{115}In	sol.	$9\cdot10^{-4}$	$9\cdot10^{-8}$
		insol.	$9\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-8}$
Iodio (53)	^{126}I	sol.	$1\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-9}$
		insol.	$9\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
	^{129}I	sol.	$2\cdot10^{-6}$	$3\cdot10^{-10}$
		insol.	$2\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-8}$
	^{131}I	sol.	$1\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{-9}$
		insol.	$6\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
	^{132}I	sol.	$3\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-8}$
		insol.	$2\cdot10^{-3}$	$3\cdot10^{-7}$
	^{133}I	sol.	$4\cdot10^{-5}$	$5\cdot10^{-9}$
		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$7\cdot10^{-8}$
	^{134}I	sol.	$5\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
		insol.	$6\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-6}$
	^{135}I	sol.	$1\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-8}$
		insol.	$7\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-7}$
Iridio (77)	^{190}Ir	sol.	$2\cdot10^{-3}$	$4\cdot10^{-7}$
		insol.	$2\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-7}$
	^{192}Ir	sol.	$4\cdot10^{-4}$	$4\cdot10^{-8}$
		insol.	$4\cdot10^{-4}$	$9\cdot10^{-9}$
	^{194}Ir	sol.	$3\cdot10^{-4}$	$8\cdot10^{-4}$
		insol.	$3\cdot10^{-4}$	$5\cdot10^{-8}$

ELEMENTO (numero atomico) (1)	NUCLIDE radioattivo (2)	FORMA (3)	CMA acqua (4)	CMA aria (5)
Itterbio (70)	^{175}Yb	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
Ittrio (39)	^{90}Y	sol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-8}$
	^{91m}Y	sol.	$3 \cdot 10^{-2}$	$8 \cdot 10^{-6}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-2}$	$6 \cdot 10^{-6}$
	^{91}Y	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
	^{92}Y	sol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
	^{93}Y	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-8}$
Lantanio (57)	^{140}La	sol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-8}$
Lutezio (71)	^{177}Lu	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
Manganese (25)	^{52}Mn	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-8}$
	^{54}Mn	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-8}$
	^{56}Mn	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
Mercurio (80)	^{197m}Hg	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
	^{197}Hg	sol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-7}$
	^{203}Hg	sol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-8}$
Molibdeno (42)	^{99}Mo	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-8}$
Neodimio (60)	^{144}Nd	sol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$8 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-10}$
	^{147}Nd	sol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-8}$
	^{149}Nd	sol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-7}$
Nettunio (93)	^{237}Np	sol.	$3 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-12}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-11}$
	^{239}Np	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
Nichel (28)	^{59}Ni	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-7}$
	^{63}Ni	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$7 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-7}$
	^{65}Ni	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-8}$
Niobio (41)	^{93m}Nb	sol.	$4 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-8}$
	^{95}Nb	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-8}$
	^{99}Nb	sol.	$9 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-6}$
		insol.	$9 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-6}$
Olmio (67)	^{166}Ho	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-8}$
Oro (79)	^{196}Au	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
	^{198}Au	sol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-8}$
	^{199}Au	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
Osmio (76)	^{185}Os	sol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-8}$
	^{191m}Os	sol.	$3 \cdot 10^{-2}$	$6 \cdot 10^{-6}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-6}$
	^{191}Os	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-7}$
	^{193}Os	sol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$9 \cdot 10^{-8}$
Palladio (46)	^{103}Pd	sol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
	^{109}Pd	sol.	$9 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
Piombo (82)	^{203}Pb	sol.	$4 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-7}$
	^{210}Pb	sol.	$1 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-11}$
	^{212}Pb	sol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-9}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-9}$
Platino (78)	^{191}Pt	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
	^{193m}Pt	sol.	$1 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-6}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-6}$
	^{193}Pt	sol.	$9 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-7}$
	^{197m}Pt	sol.	$1 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-6}$
		insol.	$9 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-6}$
	^{197}Pt	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
Plutonio (94)	^{238}Pu	sol.	$5 \cdot 10^{-5}$	$7 \cdot 10^{-13}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-11}$
	^{239}Pu	sol.	$5 \cdot 10^{-5}$	$6 \cdot 10^{-13}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-11}$
	^{240}Pu	sol.	$5 \cdot 10^{-5}$	$6 \cdot 10^{-13}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-11}$
	^{241}Pu	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-8}$
	^{242}Pu	sol.	$5 \cdot 10^{-5}$	$6 \cdot 10^{-13}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-11}$
	^{243}Pu	sol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-7}$
	^{244}Pu	sol.	$4 \cdot 10^{-5}$	$6 \cdot 10^{-13}$
		insol.	10^{-4}	10^{-11}
Polonio (84)	^{210}Po	sol.	$7 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-10}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-11}$
Potassio (19)	^{42}K	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-8}$
Praseodimio (59)	^{142}Pr	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-8}$
	^{143}Pr	sol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-8}$
Promezio (61)	^{147}Pm	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-8}$
	^{149}Pm	sol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-8}$
Protoattinio (91)	^{230}Pa	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-10}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-10}$
	^{231}Pa	sol.	$9 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-13}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-11}$
	^{233}Pa	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-8}$

ELEMENTO (numero atomico) (1)	NUCLIDE radioattivo (2)	FORMA (3)	CMA acqua (4)	CMA aria (5)
Radio (88)	^{223}Ra	sol.	$7 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-10}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-5}$	$8 \cdot 10^{-11}$
	^{224}Ra	sol.	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-9}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-10}$
	^{226}Ra	sol.	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-8}$
	^{228}Ra	sol.	$3 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-11}$
Radon (85)	^{220}Rn	—	/	$1 \cdot 10^{-7}$
	^{222}Rn	—	/	$1 \cdot 10^{-7}$
Rame (29)	^{64}Cu	sol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-7}$
Renio (75)	^{183}Re	sol.	$6 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-8}$
	^{186}Re	sol.	$9 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-8}$
	^{187}Re	sol.	$3 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-6}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-7}$
	^{188}Re	sol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-8}$
Rodio (45)	^{103m}Rh	sol.	$1 \cdot 10^{-1}$	$3 \cdot 10^{-5}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-1}$	$2 \cdot 10^{-5}$
	^{105}Rh	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
Rubidio (37)	^{86}Rb	sol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-8}$
	^{87}Rb	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-8}$
Rutenio (44)	^{97}Ru	sol.	$4 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-7}$
	^{103}Ru	sol.	$8 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$8 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-8}$
	^{105}Ru	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
	^{106}Ru	sol.	$1 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-9}$
Samario (62)	^{147}Sm	sol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$9 \cdot 10^{-11}$
	^{151}Sm	sol.	$4 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-8}$
	^{153}Sm	sol.	$8 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$8 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
Scandio (21)	^{46}Sc	sol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-9}$
	^{47}Sc	sol.	$9 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$9 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-7}$
	^{48}Sc	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-8}$
Selenio (34)	^{75}Se	sol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-8}$
Silicio (14)	^{31}Si	sol.	$9 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-6}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
Sodio (11)	^{22}Na	sol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-9}$
	^{24}Na	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-8}$
Stagno (50)	^{113}Sn	sol.	$9 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$8 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-8}$
	^{125}Sn	sol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-8}$
Stronzio (38)	^{85m}Sr	sol.	$7 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-5}$
		insol.	$7 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-5}$
	^{85}Sr	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-8}$
	^{89}Sr	sol.	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
	^{90}Sr	sol.	$4 \cdot 10^{-6}$	$4 \cdot 10^{-10}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-9}$
	^{91}Sr	sol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$9 \cdot 10^{-8}$
	^{92}Sr	sol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
Tallio (81)	^{200}Tl	sol.	$4 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-7}$
	^{201}Tl	sol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
	^{202}Tl	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-8}$
	^{204}Tl	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$9 \cdot 10^{-9}$
Tantalio (73)	^{182}Ta	sol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-9}$
Tecnezio (43)	^{96m}Tc	sol.	$1 \cdot 10^{-1}$	$3 \cdot 10^{-5}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-1}$	$1 \cdot 10^{-5}$
	^{96}Tc	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-8}$
	^{97m}Tc	sol.	$4 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-8}$
	^{97}Tc	sol.	$2 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-6}$
		insol.	$8 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-7}$
	^{99m}Tc	sol.	$6 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-5}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-6}$
	^{99}Tc	sol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-8}$
Tellurio (52)	^{125m}Te	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-8}$
	^{127m}Te	sol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
	^{127}Te	sol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
	^{129m}Te	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
	^{129}Te	sol.	$8 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-6}$
		insol.	$8 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-6}$
	^{131m}Te	sol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-8}$
	^{132}Te	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-8}$
Terbio (65)	^{160}Tb	sol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
Torio (90)	^{227}Th	sol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-10}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-11}$
	^{228}Th	sol.	$7 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-12}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-12}$
	^{230}Th	sol.	$2 \cdot 10^{-5}$	$8 \cdot 10^{-13}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-12}$
	^{231}Th	sol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-7}$
	^{232}Th	sol.	$2 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-11}$
	^{234}Th	sol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$

ELEMENTO (numero atomico) (1)	NUCLIDE radioattivo (2)	FORMA (3)	CMA acqua (4)	CMA aria (5)
Torio (*segue*) (90)	Th nat (1)	sol.	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-11}$
Tulio (69)	^{170}Tm	sol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
	^{171}Tm	sol.	$5 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$5 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-8}$
Tungsteno (74)	^{181}W	sol.	$4 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-8}$
	^{185}W	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-8}$
	^{187}W	sol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
Uranio (92)	^{230}U	sol.	$2 \cdot 10^{-5}$	10^{-10}
		insol.	$5 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-11}$
	^{232}U	sol.	$8 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$9 \cdot 10^{-12}$
	^{233}U	sol.	$4 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-10}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-11}$
	^{234}U	sol.	$4 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-10}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-1}$	$4 \cdot 10^{-11}$
	^{235}U	sol.	$4 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-10}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-11}$
	^{236}U	sol.	$5 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-10}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-11}$
	^{238}U	sol.	$6 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$4 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-11}$
	U nat (2)	sol.	$6 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-11}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-11}$
	^{240}U +	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-8}$
	+ ^{240}Np	insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-8}$
Vanadio (23)	^{48}V	sol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-8}$
Wolframio (v. Tungsteno)				
Xenon (54)	^{131}Xe	—	/	$4 \cdot 10^{-6}$
	^{133}Xe	—	/	$3 \cdot 10^{-6}$
	^{135}Xe	—	/	$1 \cdot 10^{-6}$
Zinco (30)	^{65}Zn	sol.	$1 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-8}$
	^{69m}Zn	sol.	$7 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
		insol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
	^{69}Zn	sol.	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-6}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-6}$
Zirconio (40)	^{93}Zr	sol.	$8 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$8 \cdot 10^{-3}$.	$1 \cdot 10^{-7}$
	^{95}Zr	sol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-8}$
	^{97}Zr	sol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$2 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-8}$
Zolfo (16)	^{35}S	sol.	$6 \cdot 10^{-4}$	$9 \cdot 10^{-8}$
		insol.	$3 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-8}$

(1) Secondo l'uso, un Curie di torio naturale corrisponde a $3{,}7 \cdot 10^{10}$ disintegrazioni al secondo di ^{232}Th e a $3{,}7 \cdot 10^{10}$ disintegrazioni al secondo di ^{228}Th.

(2) Secondo l'uso, un Curie di uranio naturale corrisponde a $3{,}7 \cdot 10^{10}$ disintegrazioni al secondo di ^{238}U, a $3{,}7 \cdot 10^{10}$ disintegrazioni al secondo di ^{234}U e, a $1{,}7 \cdot 10^{9}$ disintegrazioni al secondo di ^{235}U.

Osservazione E' da tener presente che alcuni nuclidi radioattivi a periodo fisico particolarmente lungo, quali il ^{144}Nd e il ^{115}In, non possono, nemmeno sotto una forma pura, raggiungere i valori riportati nella tabella *A*.

III. — *Concentrazione massima ammissibile (come media in 13 settimane consecutive) di nuclidi radioattivi - Identificati ma non compresi nella tabella A - Nell'acqua potabile e nell'aria inalata, per una irradiazione continua di lavoratori professionalmente esposti.*

TABELLA *B*

CMA acq . in μ Ci/ml	$1 \cdot 10^{-7}$ (1)
CMA aria in μ Ci/ml	$4 \cdot 10^{-13}$

(1) Il valore di CMA acqua (1.10^{-7} μ Ci/ml) non è applicabile ai gas rari quali i ^{37}A, ^{41}A, ^{85m}Kr, ^{85}Kr, ^{87}Kr, ^{131m}Xe, ^{133}Xe, ^{135}Xe, ^{220}Rn, ^{222}Rn.

Osservazione: Questi valori sono applicabili per i nuclidi che non figurano nella tabella *A* qualora la loro radiotossicità sia sconosciuta o controversa.

IV. — *Concentrazione massima ammissibile (come media in 13 settimane consecutive) di una miscela nota di nuclidi radioattivi identificati, nell'acqua potabile, nell'aria inalata, per una irradiazione continua di lavoratori professionalmente esposti.*

TABELLA *C*

Si adotta la formula $\sum_{1}^{n} \frac{C_i}{(CMA)_i} < \frac{1}{K}$

ove $\sum_{1}^{n} \frac{C_i}{(CMA)_i}$ è la somma dei rapporti tra la concentrazione C di ciascun nuclide componente la miscela e la concentrazione massima ammissibile CMA rispettiva nell'acqua o nell'aria a seconda del caso di ciascuno di questi nuclidi e ove K è un coefficiente che consente l'applicazione della formula a differenti condizioni d'irradiazione:

K = 1/3 per un'esposizione di 40-48 ore alla settimana in una zona controllata;

K = 1 per un'esposizione continua (168 ore alla settimana) in una zona controllata;

K = 10 per un'esposizione continua al di fuori della zona controllata per le persone appartenenti al gruppo della popolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, quinto comma, lettera c).

V. — *Concentrazione massima ammissibile (come media in 13 settimane consecutive) di una miscela di nuclidi radioattivi non identificati, nell'acqua potabile, per una irradiazione continua di lavoratori professionalmente esposti.*

TABELLA *D*

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA	CMA in μCi/ml
Miscela qualsiasi di emettitori alfa, beta, gamma	$1 \cdot 10^{-7}$
Miscela qualsiasi di emettitori alfa, beta, gamma, se il ^{226}Ra e il ^{228}Ra possono essere esclusi (1) . .	$1 \cdot 10^{-6}$
Miscela qualsiasi di emettitori alfa, beta, gamma, se i ^{90}Sr, ^{129}I, ^{210}Pb, ^{226}Ra, ^{228}Ra, ^{230}U, U nat., ^{248}Cm e ^{254}Cf possono essere esclusi (1)	$7 \cdot 10^{-6}$
Miscela qualsiasi di emettitori alfa, beta, gamma, se i ^{90}Sr, ^{126}I, ^{129}I, ^{131}I, ^{210}Pb, ^{210}Po, ^{211}At, ^{223}Ra, ^{226}Ra, ^{231}Pa, Th nat., ^{232}U, ^{238}U, U nat., ^{248}Cm, ^{254}Cf e ^{256}Fm possono essere esclusi (1) . . .	$2 \cdot 10^{-5}$
Miscela qualsiasi di emettitori alfa, beta, gamma, se i ^{90}Sr, ^{126}I, ^{129}I, ^{131}I, ^{210}Pb, ^{210}Po, ^{211}At, ^{223}Ra, ^{224}Ra, ^{226}Ra, ^{227}Ac, ^{228}Ra, ^{230}Th, ^{230}U, ^{231}Pa, ^{232}Th, Th nat., ^{232}U, ^{238}U, U nat., ^{248}Cm, ^{254}Cf e ^{256}Fm possono essere esclusi (1)	$3 \cdot 10^{-5}$

(1) « Possono esser esclusi » significa che la concentrazione di detti nuclidi radioattivi nell'acqua rappresenta una frazione trascurabile della concentrazione massima ammissibile indicata nella tabella *A*.

VI. — *Concentrazione massima ammissibile (come media in 13 settimane consecutive) di una miscela di nuclidi radioattivi non identificati, nell'aria inalata, per una irradiazione continua dei lavoratori professionalmente esposti.*

TABELLA *E*

CARATTERISTICHE DELLA MISCELA	CMA in μCi/ml
Miscela qualsiasi di emettitori alfa, beta, gamma	$2 \cdot 10^{-13}$
Miscela qualsiasi di emettitori alfa, beta, gamma, se i ^{231}Pa, ^{239}Pu, ^{240}Pu, ^{242}Pu, ^{244}Pu, ^{248}Cm, ^{249}Cf e ^{251}Cf possono essere esclusi (1) .	$7 \cdot 10^{-13}$
Miscela qualsiasi di emettitori alfa, beta, gamma, se i ^{227}Ac, ^{230}Th, ^{231}Pa, ^{238}Pu, ^{239}Pu, ^{240}Pu, ^{242}Pu, ^{244}Pu, ^{248}Cm, ^{249}Cf e ^{251}Cf possono essere esclusi (1)	$1 \cdot 10^{-12}$
Miscela qualsiasi di emettitori beta, gamma, se gli emettitori alfa possono essere esclusi e se i ^{227}Ac, ^{242m}Am e ^{251}Cf possono essere esclusi (1) .	$1 \cdot 10^{-11}$
Miscela qualsiasi di emettitori beta, gamma, se gli emettitori alfa possono essere esclusi e se i ^{210}Pb, ^{227}Ac, ^{228}Ra, ^{241}Pu, ^{242m}Am e ^{251}Cf possono essere esclusi (1) .	$1 \cdot 10^{-10}$
Miscela qualsiasi di emettitori beta, gamma, se gli emettitori alfa possono essere esclusi e se i ^{90}Sr, ^{129}I, ^{210}Pb, ^{227}Ac, ^{226}Ra, ^{230}Pa, ^{241}Pu, ^{242m}Am, ^{249}Bk, ^{251}Cf, ^{254}Cf, ^{255}Es e ^{256}Fm possono essere esclusi (1)	$1 \cdot 10^{-9}$

(1) « Possono essere esclusi » significa che la concentrazione di detti nuclidi radioattivi nell'aria rappresenta una frazione trascurabile della concentrazione massima ammissibile indicata nella tabella *A*.

VII. — *Coefficienti di efficacia biologica relativa (EBR).*

TABELLA *F*

RADIAZIONI	E.B.R. (1)
Raggi X e gamma, elettroni e raggi beta di qualsiasi energia	1
Neutroni termici	3
Neutroni di energia fino a 100 eV	2
Neutroni di energia fino a 5 keV	2,5
Neutroni di energia fino a 20 keV	5
Neutroni di energia fino a 100 keV	8
Neutroni di energia fino a 0,5 MeV	10
Neutroni di energia fino a 1 MeV	10,5
Neutroni di energia fino a 2,5 MeV	8
Neutroni di energia fino a 5 MeV	7
Neutroni di energia fino a 10 MeV	6,5
Neutroni di energia indeterminata	10
Protoni	10
Particelle alfa	10
Nuclei pesanti di rinculo	20

(1) in caso di irradiazioni dei cristallini, la E.B.R. va moltiplicata:

— per il fattore 1, quando il suo valore è uguale a 1;

— per il fattore 3, quando il suo valore è superiore o uguale a 10;

— per un fattore da 1 a 3, ottenuto per interpolazione, per i valori della E.B.R. fra 1 e 10.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(6050)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.

Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di ottobre 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1967, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968, con il quale sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alla legge sopracitata;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio del mese di ottobre 1967, accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione del giorno 31 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di ottobre 1967, il contributo previsto dall'art. 2 della legge sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di ottobre 1967 è concesso per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

	Per tonn. metrica
Golfo Persico	L. 4.120
Nord Africa	» 160
Mediterraneo orientale	» 330
Albania	» 270
Caraibi e altre provenienze dal continente americano	» 1.260

Art. 2.

Per l'area della Nigeria e altre provenienze dalla costa atlantica dell'Africa non viene fissato alcun contributo, in quanto nel mese di ottobre 1967, non sono state effettuate importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio da tale area.

Con successivo decreto sarà fissato il contributo per l'area del Mar Nero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1968
Registro n. 11 Industria e comm., foglio n. 193

(8107)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.
Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di novembre 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1967, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968, con il quale sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alla legge sopracitata;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio del mese di novembre e dicembre, accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione del giorno 10 giugno 1968;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di novembre 1967, il contributo previsto dall'art. 2 della legge sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di novembre 1967, è concesso per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

		Per tonn. metrica
Golfo Persico	L	4.050
Nord Africa	»	210
Mediterraneo orientale	»	320
Caraibi e altre provenienze dal continente americano	»	1.210
Nigeria e altre provenienze dalla costa atlantica dell'Africa	»	1.165

Art. 2.

Per l'area dell'Albania non viene fissato alcun contributo, in quanto nel mese di novembre 1967 non sono state effettuate importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio da tale area.

Con successivo decreto sarà fissato il contributo per l'area del Mar Nero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1968
Registro n. 11 Industria e comm., foglio n. 192

(8108)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.
Contributo concesso per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di dicembre 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1967, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1968, con il quale sono state determinate le modalità per ottenere la concessione del contributo di cui alla legge sopracitata;

Tenuto conto che l'azione svolta dalle società operanti nel settore petrolifero, durante il periodo di crisi conseguente agli eventi bellici del medio oriente, ha assicurato l'approvvigionamento del petrolio greggio evitando gravi danni all'economia nazionale;

Considerato l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano e sui mercati europei;

Sentita la commissione prevista all'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Tenuto conto dei maggiori oneri relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio del mese di novembre e dicembre 1967, accertati dalla commissione di cui al precedente comma e precisati nel verbale della riunione del giorno 10 giugno 1968;

Ritenuta la necessità di corrispondere sui maggiori oneri incontrati, per le importazioni del mese di dicembre 1967, il contributo previsto dall'art. 2 della legge sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese di dicembre 1967 è concesso, per le seguenti aree di caricazione, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

	Per tonn. metrica
Golfo Persico	L. 3.440
Nord Africa	» 110
Mediterraneo orientale	» 244
Albania	» 360
Caraibi e altre provenienze dal continente americano	» 1.055

Art. 2.

Per l'area della Nigeria e altre provenienze dalla costa atlantica dell'Africa non viene fissato alcun contributo, in quanto nel mese di dicembre 1967 non sono state effettuate importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio da tale area.

Con successivo decreto sarà fissato il contributo per l'area del Mar Nero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1968
Registro n. 11 Industria e comm., foglio n. 194

(8109)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1968.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per tre strade provinciali in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera dell'Amministrazione provinciale di Belluno in data 17 maggio 1968, n. 68/1607, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

S.P. n. 12 « Pedemontana » (da Feltre a San Gregorio);

S.P. n. 13 « Val Veses » (da Santa Giustina-bivio Sartena-Cesiomaggiore con diramazione bivio Sartena-S. Gregorio nelle Alpi);

S.P. n. 2 « Val Mis » (da Santa Giustina-S.S. n. 50 del Grappa e Passo Rolle-all'abitato di Mis);

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Belluno in data 2 luglio 1968, n. 11657;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali o provinciali già dichiarate a precedenza il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Belluno fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata (continua e discontinua), in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il Ministro: NATALI

(8050)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1968.

Costituzione del comitato interregionale migrazioni mondariso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, che prevede la costituzione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di un Comitato interregionale migrazioni mondariso, avente funzioni consultive in materia di collocamento di lavoratori addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1966, con il quale detto comitato è stato ricostituito per il biennio 1966-67;

Considerata la necessità di provvedere per la scadenza del biennio di durata, alla rinnovazione del comitato stesso per il biennio 1968-69;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti all'amministrazione in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro importanza numerica per il riparto della rappresentanza delle categorie previste dal citato art. 5;

Viste le designazioni pervenute all'amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

E' costituito, per il biennio 1968-69, il Comitato interregionale migrazioni mondariso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro della manodopera addetta alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso.

Il comitato, presieduto dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia è così composto:

A) in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1) I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Pavia - Novara - Vercelli;

2) Cipriani dott. Luigi, capo del servizio vigilanza dell'ispettorato del lavoro di Milano, membro effettivo;

3) Di Lucca p. i. Carmine, dell'ispettorato provinciale del lavoro di Milano, membro supplente;

B) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli agricoltori e dei coltivatori diretti:

1) Borioli Angelo, membro effettivo - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

2) Pusterla Bruno, membro effettivo - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

3) Cervi Aldo, membro effettivo - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

4) Olivelli Vittorio, membro effettivo - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

5) Talice Oreste, membro effettivo - Confederazione nazionale coltivatori diretti;

6) Sacchi Giuseppe, membro effettivo - Confederazione nazionale coltivatori diretti;

1) Manfredini Dante, membro supplente - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

2) Martinetti Luigi, membro supplente - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

3) Rocco Renato, membro supplente - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

4) Ramellini Giuseppe, membro supplente - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

5) Varallo Stefano, membro supplente - Confederazione nazionale coltivatori diretti;

6) Gaddi Mario, membro supplente - Confederazione nazionale coltivatori diretti;

C) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'agricoltura:

1) Guerzoni Micaela, membro effettivo - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

2) Tencaioli Gaudenzio, membro effettivo - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

3) Sassone Irmo, membro effettivo - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

4) Ferraris Raffaele, membro effettivo - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

5) Cattaneo Renzo, membro effettivo - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

6) Sironi Giulio, membro effettivo - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L);

7) Sesia Goliardino, membro effettivo - Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

1) Campeggi Dario, membro supplente - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

2) Mandrino Antonio, membro supplente - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

3) Mandia Ernesto, membro supplente - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

4) Brognoli Carlo, membro supplente - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

5) Pezzana Dante, membro supplente - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

6) Maraboli Ugo, membro supplente - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

7) Cappa Renato, membro supplente - Unione italiana del lavoro (U.I.L.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1968

Il Ministro: Bosco

(8034)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1968.

Nomina di due componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto interministeriale in data 26 luglio 1966, con cui sono stati nominati, per il triennio 1966-1968, i componenti il comitato esecutivo della sezione in parola;

Visto il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1968, con cui, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1967, n. 1191, recante norme per l'aumento del fondo di dotazione della suddetta sezione, è stato approvato il nuovo statuto della sezione medesima;

Visto, in particolare, l'art. 7, lettera *d*), del predetto statuto il quale dispone che il comitato esecutivo della sezione è composto, tra gli altri, da un rappresentante per ciascuno dei partecipanti che non siano già rappresentati in seno al comitato stesso, la cui quota di partecipazione al fondo di dotazione della sezione non sia inferiore a lire 250 milioni;

Vista la lettera in data 11 luglio 1968 della menzionata sezione con cui si comunica che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno assunto una partecipazione al fondo di dotazione della sezione medesima, rispettivamente, per lire 575 milioni e per lire 250 milioni e che in conseguenza i suddetti enti hanno designato per la nomina in propria rappresentanza l'avv. Gaspare Borzacchini e il dott. Manlio Ludovici;

Ritenuto di dover provvedere alle nomine di cui sopra;

Decretano:

L'avv. Gaspare Borzacchini ed il dott. Manlio Ludovici sono nominati componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca Nazionale del Lavoro, in rappresentanza, rispettivamente, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I predetti scadranno dalla carica insieme agli altri componenti del comitato esecutivo nominati con il decreto interministeriale in data 26 luglio 1966, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8039)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1968.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Osovana », in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Udine in data 27 giugno 1968, n. 26126, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Osovana » (da Udine per Feletto Umberto-Pagnacco-Buia all'innesto della S.S. n. 463 del « Tagliamento » presso Rivoli di Osoppo);

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Udine in data 4 luglio 1968, n. 15889;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Udine;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Osovana », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Udine fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »).

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate (continua e discontinua) in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1968

Il Ministro: NATALI

(8051)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale del 18 giugno 1968 « Nomina di revisori ufficiali dei conti per la 1ª sessione ordinaria 1967 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968, a pag. 4055, al n. 293, in luogo di « *Zautizik* Mario » leggasi « *Zautzik* Mario ».

(8117)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 agosto 1968, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi (Viterbo), costituita in data 22 maggio 1945 per atto del notaio Felice Lazzari ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, l'avv Pasquale Bove.

(8056)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Consorzio tra cooperative edilizie I.R.C.E.S., con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 agosto 1968 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Consorzio tra cooperative edilizie I.R.C.E.S., con sede in Roma, costituita in data 3 settembre 1963 per atto del notaio dott. Luigi Gamberale ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il rag. Renato Vignoli.

(8057)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Agricola di Civita », con sede in Cascia, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 agosto 1968, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della società coopera'iva « Agricola di Civita » con sede in Cascia, frazione Civita (Perugia), costituita in data 25 marzo 1949 per atto del notaio dott. Giulio Cotogni, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il rag. Antonio Laurenzi.

(8058)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento delle micce alla pentrite denominate « Normale » (N) e « Extra » (E)

Le micce detonanti denominate « Normale » (N) e « Extra » (E) contenente rispettivamente grammi 10 e 12 di pentrite per metro lineare, fabbricate dalla società polverifici Benedetto Cocciuti nel proprio stabilimento di Viterbo, sono riconosciute, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritte nella categoria II, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8024)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8113)

Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di clinica oculistica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(8114)

Vacanza della cattedra di fisica tecnica presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è vacante la cattedra di fisica tecnica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8115)

Autorizzazione alla Federazione esperantista italiana, con sede in Torino, ad accettare la liquidazione di una polizza.

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 13 gennaio 1968, il presidente della Federazione esperantista italiana, con sede in Torino, viene autorizzato ad accettare la liquidazione della polizza n. 1003828 per il capitale assicurato di lire 1.000.000, disposta a favore del predetto ente dall'avv. Ademaro Barbiellini Amidei.

(8055)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna in alcuni comuni della provincia di Como.

Con decreto ministeriale 21 agosto 1968, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1976, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria della estensione di ha. 800 circa nei comuni di Cernusco, Lombardone, Montevecchia, Missaglia, Lomagna e Casatenovo (Como) i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti sono così delimitati: « comune di Cernusco; Montevecchia; strada fino a Cascina Cavigiolo; strada Cascina Moscoro, Ca Franca, Bellavista e Lomagna fino a cascina Valaperta; strada per Cascina De Bracchi, Cacciabuol, Tegnoso, Contra, Cascina Campù, Barriano, Lomaniga, Cascina Lattuada fino al comune di Cernusco Montevecchia ».

(8059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 29 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,20	621,35	621,65	621,80	621,30	621,20	621,50	621,80	621,20	621,35
$ Can.	579,05	579,15	579 —	579,50	578,90	579,10	579,25	579,50	579,05	579,10
Fr. Sv.	144,51	144,48	144,46	144,46	144,50	144,48	144,48	144,46	144,51	144,51
Kr. D.	82,77	82,77	82,83	82,815	82,70	82,85	82,78	82,815	82,77	82,77
Kr. N.	86,97	86,98	87 —	87,06	87 —	86,90	87,035	87,06	86,97	86,98
Kr. Sv.	120,42	120,43	120,45	120,515	120,40	120,40	120,46	120,515	120,42	120,43
Fol.	171,08	171,22	171,30	171,30	171,20	171,09	171,28	171,30	171,08	171,30
Fr. B.	12,40	12,397	12,4010	12,4060	12,395	12,40	12,40	12,4060	12,40	12,40
Franco francese	124,93	124,93	124,97	125,06	124,80	124,90	124,98	125,06	124,93	124,94
Lst.	1483,25	1482,80	1483,40	1483,85	1482,50	1483,25	1483,10	1483,85	1483,25	1482,75
Dm. occ.	155,93	155,94	156,35	156,40	156 —	155,90	156,30	156,40	155,93	156 —
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,08	24,0690	24 —	24,05	24,07	24,0690	24,07	24,07
Escudo Port.	21,68	21,66	21,75	21,69	21,70	21,65	21,65	21,69	21,68	21,68
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,94	8,924	8,90	8,92	8,93	8,924	8,92	8,92

Media dei titoli del 29 agosto 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	110,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,025
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,65
1 Dollaro canadese	579,375
1 Franco svizzero	144,47
1 Corona danese	82,797
1 Corona norvegese	87,047
1 Corona svedese	120,487
1 Fiorino olandese	171,29
1 Franco belga	12,403
1 Franco francese	125,02
1 Lira sterlina	1483,475
1 Marco germanico	156,35
1 Scellino austriaco	24,069
1 Escudo Port.	21,67
1 Peseta Sp.	8,927

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notai per le operazioni di debito pubblico

Con decreti ministeriali del 25 gennaio 1968, i notai dottor Pierluigi Romagnoli e dott. Giuseppe Salice, esercenti e residenti in Pordenone, sono stati accreditati presso la locale Direzione provinciale del tesoro, per le operazioni di debito pubblico.

(8176)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il comm. Simone Parrella è confermato presidente della cassa comunale di credito agrario di San Nicola Manfredi (Benevento);

2) il sig. Giulio Morlino è nominato presidente della cassa di credito agrario di Forenza (Potenza);

3) l'ins. Pietro Di Sanzo è confermato presidente della cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1968

Il Governatore: CARLI

(8026)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a cinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dello Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica

B) età non inferiore gli anni 18 e non superiore agli anni 32

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dello art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298)

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini alla amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dallo impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritto dal bando entro un termine perentorio di 15 giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte e una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e di almeno sei decimi in ciascuna prova pratica e orale.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione e, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto allo accertamento sierologico del sangue per la lue - prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n 837 - che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o duante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi armati dello Stato possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando composta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con qualifica di segretario tecnico di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio g'. goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i segretari tecnici di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1968
Registro n. 7, *foglio n.* 10.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Nozioni di igiene*:

Aria: composizione, inquinamento e viziatura; condizioni per una buona areazione degli ambienti confinati.

Acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione.

Suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il pericolo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti.

Alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande.

Igiene scolastica: scuola, aula; banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica.

Igiene ospedaliera: funzione degli ospedali; elementi generali dell'ospedale; ospedali generali ed ospedali specializzati.

Nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive: agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi.

Concetto di profilassi diretta, indiretta e immunitaria.

Cenni sulla etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomelite, febbre tifoide, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

Nozioni generali sulle malattie sociali: cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, intossicazioni da stupefacenti).

Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

2) *Elementi di diritto pubblico*:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato. La costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni. Principi dell'organizzazione amministrativa. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi; organi consultivi e organi di controllo. L'amministrazione diretta periferica. Gli enti autarchici territoriali.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

Prova facoltativa di lingue estere:

Composizione su un argomento di cultura generale o di attualità nella lingua prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

E' consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;

c) principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali);

d) elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria.

L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fattori. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche (medie, proporzioni, numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche (annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Stato della popolazione. Movimento della popolazione: naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospitaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

Prova facoltativa di lingue:

Conversazione, lettura e traduzione di un brano dalla lingua prescelta nella prova scritta.

PROVE PRATICHE FACOLTATIVE

1) Dattilografia;
2) Stenografia.

Roma, addì 30 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1968
Registro n. 7, *foglio n.* 10

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per

il seguente motivo . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso l'istituto di in data . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . in qualità di .,

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative fra quelle indicate nel programma di esame . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . .

Data . . . .

Firma . . .

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6418)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre successivo, registro n. 30, foglio n. 303, col quale venne indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso;

Decreta:

La commissione del concorso per esami a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale del 6 novembre 1967, è composta come segue:

Presidente:

Caropreso prof. Pasquale, ispettore generale capo nei ruoli della carriera direttiva della ragioneria generale dello Stato.

Membri:

Potente dott. Francesco, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato;

Cecchini dott. Enrico, ispettore generale nel ruolo della carriera speciale direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Lombardo prof. Emilio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « W. Pareto » in Roma;

Sisto prof. Giuseppe, ordinario di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale « Gioberti » in Roma.

Il rag. Mario Valle, direttore di 1ª classe nel ruolo della carriera speciale direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1968
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 287

(8061)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 786 dell'8 marzo 1968, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario, direttore dell'ufficio d'igiene e sanità, vacante nel comune di Rieti al 1° marzo 1968;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 e con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Nobili Lido . . . . . . punti 171,798 su 240
2. Miraglia Luigi . . . . . . » 170,502 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Rieti, della prefettura e del comune interessato.

Rieti, addì 19 agosto 1968

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 2865, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario, direttore dell'ufficio d'igiene e sanità, vacante nel comune di Rieti, al 1° marzo 1968;

Visto il decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nobili Lido, nato a Campiglia Marittima (Livorno) il 3 febbraio 1925, è nominato ufficiale sanitario, direttore dello ufficio d'igiene e sanità, del comune di Rieti.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto.

Qualora, senza giustificato motivo, non dovesse assumere servizio entro il termine suddetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Rieti, della prefettura e del comune interessato.

Rieti, addì 19 agosto 1968

Il medico provinciale: REALMUTO

(8047)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacante nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5176 in data 27 giugno 1967, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posto di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedali di almeno cento letti di cui alla lettera *B* del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle Giunte dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Spatazza dott. Leonardo, vice prefetto vicario dell'Amministrazione civile dell'interno;
Ragusa dott. Armando, medico provinciale superiore;
Tomassini prof. Igino, primario chirurgo;
Martignoni prof. Felice, primario medico;
Serrafero dott. Gabriele, medico condotto.

Segretario:

Camera dott. Andrea, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'ospedale civile di Alessandria e avranno inizio non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 21 agosto 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

(8044)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2930.6.Sez. III del 20 ottobre 1966, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei consorzi di vigilanza igienica con sede in Cortina d'Ampezzo e in Longarone, e i decreti n. 1149.6.Sez. III dell'8 maggio 1967 e n. 388.6.Sez. III del 30 gennaio 1968, con i quali venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 20 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla commissione esaminatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei consorzi di vigilanza igienica con sede in Cortina d'Ampezzo e in Longarone:

1. Mauriello dott. Massimo punti 173,488 su 240
2. De Negri dott. Mario » 150,516 »

Il presente decreto è inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni di Cortina d'Ampezzo e di Longarone.

Belluno, addì 20 agosto 1968

Il medico provinciale: MAGRÌ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2701.6.Sez. III, emesso in data odierna, con il quale approva la graduatoria dei candidati idonei al concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei consorzi di vigilanza igienica con sede in Cortina d'Ampezzo e in Longarone;

Visto l'articolo 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le preferenze indicate dai candidati nelle loro domande di partecipazione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Massimo Mauriello, nato il 14 gennaio 1930 a Milano e domiciliato a Cortina d'Ampezzo, corso Italia, è nominato, in prova per un biennio, ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica con sede in Cortina d'Ampezzo.

Il dott. Mario De Negri, nato il 14 settembre 1939 a Padova ed ivi domiciliato, via Riello, è nominato, in prova per un biennio, ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica con sede in Longarone.

I vincitori debbono assumere servizio nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto è inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Belluno e agli albi dei comuni di Cortina d'Ampezzo e Longarone.

Belluno, addì 20 agosto 1968

Il medico provinciale: MAGRÌ

(8067)

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1523.4.Sez. III del 24 maggio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1966;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 e l'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visti i risultati dei lavori della commissione esaminatrice del concorso sopraspecificato e considerato che la concorrente è una sola;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signora Antonietta Vanin in Guerra è dichiarata vincitrice della condotta di Sappada.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, all'albo della prefettura di Belluno ed a quello del comune interessato.

Belluno, addì 20 agosto 1968

Il medico provinciale: MAGRÌ

(8066)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 555 del 9 marzo 1967, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di:
Carpi: 2ª condotta medica urbana;
Fanano: 1ª condotta medica;
Frassinoro: 2ª condotta medica di Piandelagotti;
Modena: 2ª condotta medica urbana;
Montefiorino: 2ª condotta medica di Farneta;
Pavullo: 2ª condotta medica di Verica;
Pavullo: 3ª condotta medica;
Riolunato: condotta unica;
Visto il successivo decreto n. 2485 del 22 aprile 1967 col quale venivano prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle relative domande di partecipazione al 15 luglio 1967;
Visto il successivo decreto n. 470 del 25 marzo 1968, con il quale venne stabilita l'ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;
Visto il proprio decreto n. 6592 del 15 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 dicembre 1967, col quale venne costituita la commisisone giudicatrice;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice;
Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Franceschini Giorgio . . . punti 67,339
2. Venturelli Aldo . . . . . . » 62,790
3. Gandolfi Luigi . . . . » 58,775
4. Galassini Osmilda . . . . . . » 57,332
5. Albertazzi Corrado . . . . . . » 55,460
6. Gualtieri Giovanni . . . . . . punti 54,385
7. Zanoli Fernando . . . . . » 52,670
8. Marvasi Tommaso . . . . . » 51,533
9. Leonelli Gianfranco . . . » 51,028
10. Messora Leandro . . . » 49,637
11. Vignudini Gianfranco . . . » 49,324
12. Prati Domenico . . . . » 48,631
13. Zaccaria Tarcisio . . » 47 —
14. Scarpellini Mario . . » 46,630
15. Talarico Giovanni . » 45,789
16. D'Amore Gaetano . . . . » 45,235
17. Amico Salvatore . . . » 44,759
18. Migliorini Giovanni . . . . » 44,213
19. Nobile Migliore Nunzio » 42,689

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interresati.

Modena, addì 13 agosto 1968

Il medico provinciale: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4790 del 13 agosto 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1966;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi:
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati classificati nell'ordine della graduatoria in premessa indicata, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicata:
1) Franceschini Giorgio: Modena 2ª urbana;
2) Venturelli Aldo: Carpi 2ª urbana;
3) Gandolfi Luigi: Fanano 1ª condotta;
4) Galassini Osmilda: Pavullo 3ª condotta;
5) Albertazzi Corrado: Frassinoro 2ª condotta di Piandelagotti;
6) Gualtieri Giovanni: Riolunato condotta unica;
7) Zanoli Fernando: Pavullo 2ª condotta di Verica;
8) Marvasi Tommaso: Montefiorino 2ª condotta di Farneta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interresati.

Modena, addì 13 agosto 1968

Il medico provinciale: RENZULLI

(8045)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Dichiarazione del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cesena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2321 in data 28 giugno 1968 con il quale si è provveduto a dichiarare vincitore del concorso di ufficiale sanitario del comune di Cesena, il dott. Luigi Malavasi;
Considerato che si è omesso di provvedere con lo stesso decreto alla nomina del vincitore;
Considerato che occorre, pertanto, integrare il citato decreto nel senso suddetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ad integrazione del decreto n. 2321, citato in premessa, il dott. Luigi Malavasi, viene nominato ufficiale sanitario del comune di Cesena.

Lo stesso dovrà assumere regolare servizio entro il 1° settembre 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e del comune interessato.

Fondi, addì 9 agosto 1968

Il medico provinciale: ROBERTI

(8046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2837 in data 15 luglio 1967, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 779 in data 27 marzo 1968 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1966:

1. Trucco Giovanni	punti	68,18	su 120
2. Sardi Giuseppe	»	67,62	»
3. Vallese Pietro	»	60,185	»
4. Gonella Vittorio	»	58,80	»
5. Grivetto Luigi	»	56,07	»
6. Ricca Silvio	»	55,17	»
7. Reineri Pier Giuseppe	»	55,10	»
8. Gardin Michele	»	55,025	»
9. Merlino Antonio	»	54,30	»
10. Manfredi Giuseppe	»	54,23	»
11. Canta Guido	»	53,77	»
12. Beoletto Silvio	»	52,25	»
13. Migliorini Giovanni	»	51,415	»
14. Musso Francesco	»	50,65	»
15. Ferrero Mario	»	50,61	»
16. Giraudo Ezio	»	49,73	»
17. Annecchini Giulio	»	48,335	»

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 16 luglio 1968

Il medico provinciale regg.: DE LELLIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4023 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Considerato che i candidati Sardi Gdiuseppe e Merlino Antonio hanno espresso le preferenze per le sole sedi già assegnate a quelli che li precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1966, per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Trucco Giovanni: condotta consorziale di Moretta (Torre S. Giorgio);
2) Vallese Pietro: condotta consorziale di Novello (Barolo-Monchiero);
3) Gonella Vittorio: condotta comunale di Saliceto;
4) Grivetto Luigi, condotta comunale di Genola;
5) Ricca Silvio: condotta consorziale di Lesegno (Castellino Tanaro - Igliano);
6) Reineri Pier Giuseppe: condotta consorziale di Camerana (Gottasecca);
7) Gardin Michele: condotta consorziale di Priero (Montezemolo - Castelnuovo di Ceva);
8) Manfredi Giuseppe: condotta consorziale di S. Damiano Macra (Cartignano);
9) Canta Guido: condotta consorziale di Crissolo (Ostana).

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni e dei consorzi medici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 16 luglio 1968

(8065) *Il medico provinciale regg.*: DE LELLIS

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1968, n. 232-1495/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo amministrativo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 20 *agosto* 1968)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2890-301/6-I.Pers. di data 12 luglio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo amministrativo sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

diritto costituzionale ed amministrativo;

ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

La prova orale verte sulle seguenti materia:

a) le materie della prove scritte;

b) principi di diritto privato (civile e commerciale) con esclusione del diritto ereditario;

c) elementi di giurisprudenza *costituzionale in materia* regionale con particolare riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige e alla provincia autonoma di Trento;

d) elementi di legislazione urbanistica statale e disciplina urbanistica della provincia autonoma di Trento;

e) nozioni di legislazione provinciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Trento, addì 15 luglio 1968

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1968
Registro n. 14, *foglio n.* 6

(8030)

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1968, n. **12**.

Autorizzazione all'acquisto di un'area ed alla costruzione di un immobile da adibire a Museo palafitticolo del Lago di Ledro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 13 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto di un'area di superficie non superiore a mq. 4.000 nella zona palafitticola esistente sul Lago di Ledro, interessante i comuni catastali di Pieve di Ledro, Molina di Ledro e Legos 1ª, per un prezzo complessivo non superiore a L. 2.750.000, oltre le spese inerenti ai contratti di acquisto, valutate in L. 500.000.

Il presidente della Giunta provinciale è autorizzato alla stipulazione dei relativi contratti di acquisto.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 43.750.000 per la costruzione, sull'area di cui all'articolo precedente, di un immobile da dare in uso gratuito al Museo tridentino di scienze naturali, istituito con legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, per l'organizzazione ed il funzionamento di un museo palafitticolo.

Art. 3.

All'onere complessivo di L. 47.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello Stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1968.

Art. 4.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381: « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 47.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 470: « Spesa per l'acquisto dell'area e per la costruzione di un immobile da adibire a Museo palafitticolo del Lago di Ledro » . . . . . L. 47.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8031)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.